



Si trascrive di seguito per intero il testo aggiornato dello Statuto, quale risultante a seguito della delibera assunta dall'Assemblea Generale dei soci, tenutasi in data 25 maggio 2014, presso il Palazzo Nazionale della Cultura - Sofia - Bulgaria, per effetto delle modifiche apportate agli artt. 9, comma 2; 3 bis.

STATUTO DELLA

Società Mondiale di Anestesia Endovenosa (WorldSIVA) ONLUS

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Società Mondiale di Anestesia Endovenosa - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominata "WORLDSIVA-ONLUS".

Art. 2 - Sede

La sede legale dell'Associazione è sita in Roma (Italia), Via Dardanelli, 23.

Art. 3 - Scopi istituzionali.

L'associazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire finalità di solidarietà sociale.


L'associazione intende operare nell'ambito del settore dell'assistenza socio - sanitaria e sanitaria (art. 10, comma 1, lettera a) n.ri 1 e 2 del D.Lgs. 460/1997) a vantaggio dei soggetti di cui infra, allo scopo di favorire e migliorare lo standard delle cure sanitarie e la prestazione dell'assistenza socio - sanitaria a favore di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o famigliari, quali portatori di gravi handicap fisici e/o mentali.

Inoltre, quale componente di collettività estere, intende partecipare alla prestazione di aiuti di natura sanitaria in paesi economicamente poveri.

Persegue altresì attività di tipo solidaristico a favore dei soggetti affetti da malattie rare ovvero orfani di farmaci ad essi dedicati e necessitanti quindi di cure ed assistenza specialistica.

Inoltre esplica attività di formazione nei confronti dei soggetti svantaggiati sopra citati al fine di migliorare gli standard di qualità e di sicurezza delle pratiche anestesilogiche in tutto il mondo, al fine di diminuire la mortalità e la morbilità a seguito della applicazione di dette procedure.

E' espressamente vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e, segnatamente, attività diverse da quelle di cui art. 10, comma 1, lettera a) n.ri 1 e 2 del D.Lgs.460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di cui all'articolo che segue.



Art. 3 Bis - Attività connesse.

L'associazione potrà inoltre svolgere, nei limiti dimensionali e quantitativi consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, le attività direttamente connesse a quella istituzionale, così come definite dall'art. 10 comma 5 del citato D. Lgs. 460/1997 e, tra l'altro, segnatamente, le attività di istruzione e formazione nel campo dell'anestesia endovenosa; la promozione di scambi culturali tra coloro che si occupano di ricerca nel settore e coloro che viceversa praticano clinicamente tale forma di anestesia; lo sviluppo e la raccomandazione di standard di qualità e di sicurezza in anestesia endovenosa volti a tutelare in particolare quei soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; la valutazione di eventuali problemi etici insorgenti nel campo dell'anestesia endovenosa della anestesia; il miglioramento delle tecniche di anestesia endovenosa, compresa la tecnica della "target controlled infusion" (TCI); la promozione dell'applicazione clinica delle conoscenze attuali e future nel campo dell'anestesia endovenosa.

Sempre nell'ambito della formazione ed istruzione, quali attività connesse, l'Associazione potrà eventualmente stabilire una rete internazionale che favorisca lo scambio delle informazioni e delle conoscenze tecniche inerenti l'anestesia endovenosa; potrà fornire e promuovere la conoscenza delle iniziative di formazione post laurea e di ricerca nel campo dell'anestesia endovenosa; potrà promuovere e sostenere pubblicazioni o periodici riguardanti l'anestesia endovenosa; organizzare ad intervalli regolari (di norma ogni due anni), il Congresso Mondiale di anestesia endovenosa ed inoltre sponsorizzare congressi regionali e promuovere riunioni/manifestazioni dedicate alla specialità. Da ultimo potrà stabilire affiliazioni/relazioni scientifiche con altre Società Scientifiche o Enti nazionali ed internazionali attivi in tutta la sfera del campo dell'anestesia endovenosa e non.

Art. 3 ter - Finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione intende perseguire finalità di solidarietà sociale in quanto la prestazione dei servizi e l'eventuale cessione di beni da parte della stessa è diretta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all'organizzazione stessa e precisamente a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.5 - Patrimonio e Fondo Comune

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo (contributi da enti pubblici o privati) e dagli avanzi netti di

Ernesto



gestione.

2) Le entrate dell'Associazione possono essere le seguenti:

- a) quote associative annue versate dai Soci;
- b) proventi dal patrimonio;
- c) proventi delle iniziative organizzate per il raggiungimento dei fini dell'Associazione o delle attività marginali, secondo il paragrafo 10, sez.5, del D.L.gs 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) contributi provenienti dagli Associati o terzi;
- e) donazioni e lasciti.

3) Ogni anno il consiglio direttivo stabilisce le quote associative. Non sono dovute quote di adesione una tantum. Inoltre verranno stabilite quote associative diversificate per gli specializzandi, gli infermieri, i Soci provenienti dai paesi emergenti ed i Soci onorari.

4) Il Socio non dovrà versare ulteriori quote oltre a quella annuale. Comunque, quest'ultimo potrà dare contributi aggiuntivi oltre la quota annuale.

5) I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento annuale, come sopra determinato. I versamenti sono a fondo perduto e non possono essere restituiti in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di decesso, recesso o esclusione dell'Associato.

6) I versamenti non creano ulteriori diritti di partecipazione, ed in particolare non danno la possibilità di ottenere quote od azioni che possano essere trasmesse a terzi, per qualsiasi ragione e per qualunque causa.

Art. 6 - Soci

1. I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari.

2. I Soci Fondatori comprendono i Firmatari dell'Atto di Costituzione dell'Associazione.

Sono considerati Soci Ordinari le persone con provata esperienza professionale e clinica nel campo dell'anestesia e che condividono senza riserve le finalità della Associazione. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per il loro straordinario contributo dato nella loro vita professionale all'Anestesia.

3. La divisione dei Soci nelle suddette categorie, non implica alcun differenziazione nel trattamento dei Soci stessi o dei loro diritti nei riguardi dell'Associazione. In particolare, ciascun Socio ha il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.



Sono espressamente escluse le partecipazioni di carattere temporaneo.

4. Coloro che intendono aderire all'Associazione faranno pervenire la loro domanda di associazione al Consiglio Direttivo, dichiarando di aderire agli obiettivi dell'Associazione e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari.

5. Il Consiglio Direttivo approva automaticamente le domande di adesione pervenute, salvo nei casi in cui queste siano espressamente respinte qualora ricorrano giustificati motivi che saranno comunicati al richiedente.

6. Ciascun Socio ha il diritto di rescindere la propria iscrizione dall'Associazione.

Il recesso e' valido dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione per iscritto.

7. La qualifica di Socio viene perduta nel caso di mancato pagamento del contributo associativo o per qualunque altra seria motivazione, previa presa d'atto del Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza dei voti. L'esclusione del Socio e' effettiva dal giorno seguente il ricevimento della notifica della risoluzione dell'iscrizione stessa. Quest'ultima dovrà riportare le motivazioni dell'esclusione.

La perdita della qualità di socio comporta di diritto la decadenza immediata da ogni carica.

8. Potranno essere deliberate forme di collaborazione ufficiali di World SIVA con altre Società Scientifiche ed Enti internazionali, nazionali e regionali, aventi attività e programmi in anestesia endovenosa. World SIVA si riconosce nella World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA) e pertanto nominerà un responsabile per curare i contatti con la Federazione stessa. Quest'ultimo curerà i contatti anche con l'International Society for Anaesthetic Pharmacology (ISAP).

Art .7 - Organi della Società

1. Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- e) il Past President;
- f) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- g) il Tesoriere;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e di quelli dei restanti organi dell'Associazione dovranno essere prive di ogni condizionamento e verranno svolte nella massima libertà.

3. Possono essere nominati alle cariche sociali solo coloro che



rivestono la qualità di soci.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno prima del 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

L'Assemblea dei Soci decide:

- la politica generale dell'Associazione;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione di modifiche e/o integrazioni dello Statuto;
- l'approvazione dei Regolamenti;
- la liquidazione e devoluzione del relativo patrimonio secondo le regole dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la messa a disposizione del patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne pervenga specifica richiesta da almeno 6 (sei) membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche all'estero.

4. La convocazione può essere comunicata con lettera mediante una delle seguenti modalità: a mezzo posta, telefax, o posta elettronica. Nell'avviso di convocazione deve essere fissato il giorno, l'ora e il luogo per la prima ed eventuale seconda convocazione, con allegato l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. La lettera verrà spedita a tutti i Soci, compreso i Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, all'indirizzo depositato nell'Elenco dei Soci, con un anticipo di almeno venti giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

5. L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita se è presente, o per delega, la metà dei Soci aventi diritto di voto.

6. L'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, aventi diritto di voto. La data della seconda convocazione non può essere la stessa della prima convocazione.

7. Ogni Socio ha il diritto ad un voto, che può essere dato anche per delega. La delega può essere data ad un altro Socio che non sia un membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, o a persone dipendenti o a collaboratori dell'Associazione. Ogni socio può portare un massimo di 20 (venti) deleghe.

8. Per deliberare in merito alle risoluzioni è necessaria la maggioranza dei voti dei Soci presenti, aventi diritto di voto.